

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2631 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 11/02/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 9704/08 proposto da:

A.I.P.A. S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore* Daniele Santucci,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,
presso lo Studio dell'Avv. Pietro di Benedetto, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;

4101
/14

- **ricorrente** -

contro

Egidio Galbani S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore* Silvia Carteny,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Bertoloni n. 29,
presso lo Studio dell'Avv. Salvo Pettinato che, anche



disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Camosci, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 164/65/07 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 27 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Pietro di Benedetto, per la ricorrente;

udito l'Avv. Francesco Falcitelli, per delega dell'Avv. Giuseppe Camosci, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 164/65/07 depositata il 27 dicembre 2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia - rigettato l'appello di AIPA S.p.A. concessionario del Comune di Ospitaletto (BS) per la riscossione dell'imposta di pubblicità - confermava la decisione n. 74/05/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la quale aveva accolto il ricorso della Egidio Galbani S.p.A. avverso l'avviso di accertamento con il quale veniva



recuperata a tassazione l'imposta di pubblicità 2003 relativa a automezzi presi a noleggio e utilizzati dalla contribuente per trasportare propri prodotti e nelle cui fiancate era esposto il noto logo rappresentato da un ovale a sfondo rosso contornato di giallo e verde e con al centro la scritta in bianco <<Galbani>>.

La CTR motivava la illegittimità dell'impugnato avviso affermando che l'art. 13, comma 4 *bis*, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - per <<L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni>> - doveva esser interpretato nel senso <<che l'intenzione del legislatore era quella di esentare dal tributo non solo le imprese di autotrasporto ma anche le imprese di produzione di beni e servizi che effettuano come attività strumentale il trasporto della merce prodotta>> e <<con l'ulteriore precisazione che nel concetto di utilizzo rientrano anche gli automezzi in noleggio o in *leasing*>>.

Contro la sentenza della CTR, il concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il concessionario censurava la sentenza denunciando in rubrica



<<Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 4 bis del d.lgs. 15.11.1993, n. 507. Errore su un punto decisivo della controversia. Omessa e/o carente motivazione>>. A riguardo il concessionario - dopo aver osservato che sussistevano i presupposti di fatto della tassazione costituiti dalla esposizione pubblicitaria e dal superamento <<del limite dimensionale>> della stessa - riteneva che l'art. 13, comma 4 bis, d.lgs. n. 507 cit. fosse da interpretarsi nel diverso senso per cui l'esenzione spettasse esclusivamente <<alle imprese di autotrasporto che effettuavano trasporti con veicoli di proprietà sia per conto proprio sia per conto terzi>> e tale non era la contribuente che produceva beni che portava a rivenditori con i mezzi oggetto del contratto di noleggio. Il quesito era: <<Se, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 è assoggettabile all'imposta sulla pubblicità l'esposizione su veicoli del marchio per più di due volte e per una superficie complessiva superiore a mezzo metro quadrato>>; <<se l'esposizione del marchio e della pubblicità per più di due volte e per una superficie che occupa tutti i lati del veicolo sia assoggettabile all'imposta sulla pubblicità, non essendo nella fattispecie applicabile a tale fattispecie l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 bis, d.lgs. 15.11.1993, n. 507>>; <<se l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 bis, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, si applichi limitatamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di veicoli di



loro proprietà, sia per conto proprio sia per conto terzi>>.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire la regola generale contenuta nell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 507, è quella per cui all'imposta sono assoggettati i <<veicoli in genere>> sui quali è esposta pubblicità. E tra i <<veicoli in genere>> sono in particolare assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 3 e 4, d.lgs. n. 507 cit., i <<veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto>> quando il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Peraltro ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, d.lgs. n. 507 cit. gli appena veduti <<veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto>>, sono esenti dall'imposta quando appartengano alla proprietà <<dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi>> e siano altresì effettivamente utilizzati per il lavoro di trasporto. *Verbatim* l'esenzione presuppone quindi che i veicoli siano propri di un'impresa di trasporti e che gli stessi siano inoltre realmente impiegati nell'attività di trasporto. Del resto, solo così ristretta l'esenzione appare coerente con le altre norme contenute nell'art. 13 d.lgs. n. 507 cit. le quali assoggettano all'imposta i <<veicoli in genere>>. Mentre invece la contribuente,



SENTE DA REGISTRARE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1965
N. 131 TAB. ALL. B. - C. 5
MATERIA TRIBUTARIA

che prende automezzi a noleggio per la distribuzione dei propri prodotti realizza, attraverso l'esposizione del logo, una pubblicità che il legislatore non intende scriminare perché se lo facesse scriminerebbe in realtà tutte le imprese che producono beni e servizi e mentre invece sono appunto assoggettati all'imposta i <<veicoli in genere>> (Cass. sez. trib. n. 24311 del 2009; Cass. sez. trib. n. 24310 del 2009).

2. Assorbito il secondo motivo.

3. Poiché non è necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito mediante rigetto dell'originario ricorso della contribuente.

4. Nel recente manifestarsi del richiamato orientamento giurisprudenziali, consistono le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso della contribuente; spese integralmente compensate per ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA